



## **Titolo**

Comportamenti discriminatori - illecito di particolare disvalore

## **Descrizione**

Il comportamento tenuto in violazione dell'art. 28 CGS integra un illecito disciplinare di particolare disvalore, poiché viola il principio di non discriminazione che costituisce uno dei principi fondamentali previsti dall'art. 2 dello Statuto della FIGC, cui è informato l'intero ordinamento sportivo. In tal senso (SS.UU. n. 105 dell'11 maggio 2021) depongono sia l'art. 2, quinto comma, dello Statuto della FIGC, sia l'art. 28 CGS, dalla cui lettura emerge *la volontà dell'ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica*». La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d'Appello Sezioni Unite n. 64/CFA/2021-2022/D; Sez. I, n. 76/CFA/2021-2022; Sez. I, n. 92/CFA/2021-2022; SS.UU., n. 114/2020-2021; sez. I, n. 105/2020-2021, le ultime due con ricostruzione del quadro normativo, anche internazionale).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 35/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Coppari

## **Riferimenti normativi**

art. 28 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0035 CFA del 11 settembre 2023 (USD Colli Marittimi-Sig. Andrea Samperi/Procura Federale Interregionale)**